



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

## IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 123 del 27/03/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6, e 11 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
- VISTO** il decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 333/2001;
- VISTA** la legge n. 143 del 4/06/2004 e, in particolare, l'art. 1 "*Disposizioni in materia di graduatorie permanenti*";
- VISTA** la legge n. 296 del 27/12/2006 ed, in particolare, l'art 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO** il D.M. n. 235 del 01/04/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del Personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTI** i vari Decreti, con cui i ricorrenti di seguito indicati sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di III<sup>a</sup> fascia della Scuola dell'Infanzia e Primaria – e connessi elenchi per il sostegno- in applicazione di provvedimenti cautelari emanati dal Giudice Amministrativo;
- VISTA** la sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti;
- VISTO** il Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018, con particolare riferimento all'art. 4, comma 1 e comma 1-bis, in relazione alla tempistica e agli effetti dell'esecuzione di sentenze di merito favorevoli all'Amministrazione e riguardanti i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 che abbiano presentato ricorso avverso il mancato inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTE** le note della Direzione Generale per il personale scolastico AOODGPER n. 45988 del 17.10.18 e 47743 del 29.10.2018, relative agli adempimenti degli Uffici in ordine all'applicazione di cui all'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/2018;
- VISTO** il D.M. 374 del 24 aprile 2019, concernente l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il triennio scolastico 2019/2022;
- VISTA** la nota AOODPIT n. 1899 del 07/10/2019, relativa agli adempimenti degli Uffici, in ordine agli esiti del contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/02 e finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento;
- VISTO** il Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge



Responsabili del procedimento/Referenti:

Antonio Cimino Funzionario Ufficio VI e-mail: [antonio.cimino.na@istruzione.it](mailto:antonio.cimino.na@istruzione.it)

Giuseppe Botta Ufficio VI e-mail: [giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it](mailto:giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it)



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

n. 96/2018;

## VISTA

la nota M.I. prot. n. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a. s. 2001/02, in cui è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione";

## VISTO

**il decreto del Presidente del TAR Lazio sezione Terza Bis n. 3389/2022**, che pronunciando sul ricorso n. 10353/2016, promosso dagli aspiranti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, finalizzato all'inserimento nelle GaE – lo dichiara "estinto per perenzione";

## TENUTO CONTO

che il predetto inserimento in GaE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso di sentenza di merito favorevole all'Amministrazione;

## CONSIDERATO

che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato, per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi degli artt. 7 e ss. L. 241/90;

## RITENUTO

di dover dare esecuzione al citato provvedimento giurisdizionale

### DECRETA

#### Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, **il depennamento** dalle graduatorie ad esaurimento di scuola dell'infanzia, primaria e connessi elenchi per il sostegno, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di I fascia dei docenti di seguito elencati:

Cognome e Nome	Dt. Nascita	Grad. da cui Depennare	Prov. di inserimento ATTUALE
CATUOGNO VALERIA	19/12/1983	Nessun effetto sul R.O GM16	
CEPARANO CARMELA	10/10/1969	AA - EE	Napoli
CERCIELLO ANNA	08/02/1971	R.O. GAE 2020	Imperia
CESARO MARY	13/05/1976	Già Cancellata	
ORINI LILIANA	23/04/1972	AA	Napoli
RUSSO LUCIA	09/09/1972	EE	Napoli
SANTANIELLO IMMACOLATA	24/02/1981	AA - EE	Napoli

#### Art. 2

Come previsto nel Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, già richiamati nel presente decreto, al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, i contratti a tempo indeterminato potranno essere trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno. Pertanto, gli Ambiti Territoriali che hanno individuato i docenti destinatari della pronuncia del TAR Lazio n. 3389/2022 e inseriti nel presente provvedimento provvederanno, per quanto di loro competenza, ad emettere decreto di annullamento dell'individuazione dalle graduatorie ad



Responsabili del procedimento/Referenti:

Antonio Cimino Funzionario Ufficio VI e-mail: [antonio.cimino.na@istruzione.it](mailto:antonio.cimino.na@istruzione.it)

Giuseppe Botta Ufficio VI e-mail: [giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it](mailto:giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it)



# MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI

---

esaurimento che ne ha consentito l'immissione in ruolo e a darne comunicazione al Dirigente scolastico della scuola di titolarità del docente depennato.

**Art. 3** Sono confermati i contratti di supplenza da GAE e I fascia d'istituto stipulati fino al 30 giugno 2022. Relativamente ai contratti stipulati per le supplenze temporanee, gli stessi, termineranno alla loro naturale scadenza.

**Art. 4** Il presente depennamento da GAE non comporta alcun effetto sull'eventuale nomina di supplenza da GPS, nonché sull'eventuale nomina in ruolo da procedure concorsuali ordinarie o straordinarie.

**Art. 5** L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

**Art. 6** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini e nei modi previsti dalla normativa vigente.

*IL DIRIGENTE*

*Luisa Franzese*

*F.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa*



Responsabili del procedimento/Referenti:

Antonio Cimino Funzionario Ufficio VI e-mail: [antonio.cimino.na@istruzione.it](mailto:antonio.cimino.na@istruzione.it)

Giuseppe Botta Ufficio VI e-mail: [giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it](mailto:giuseppe.botta.147@posta.istruzione.it)